

N° 703/2013 SENT.
N° 685/2013 R.G.
N° RIF.
N° 6291/13 CRO.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI PARMA

Dr.ssa Germana Cesaretti

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile n. 685/2013 R.G, promossa da:

BP **SOC. COOP.** – in persona del suo legale rappresentante
pro tempore, corrente in Verona , piazza Nogara 2, elettivamente domiciliata in
Parma presso la filiale di via Giuseppe Garibaldi n. 73/A

- Opponente -

CONTRO

PREFETTURA – U.T.G. DI PARMA

- Opposto -

CONCLUSIONI DELLE PARTI

All'udienza del 3.4.2013

OPPONENTE

Conclude per l'annullamento del verbale opposto.

OPPOSTO

Si rimette a giustizia.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato presso la cancelleria del Giudice di Pace di Parma in data
8.2.2013 il BP soc. coop. proponeva opposizione avverso il verbale
ex art. 126 bis c.d.s. n. X , notificatogli in data 15.1.2013 in
conseguenza del precedente verbale n. X notificato il 14.8.2012.

Gdr
dott. ssa
G. Cesaretti
oggetto:
ricorso avverso
senz. sum. Ve

La ricorrente eccepisce – tra l'altro - che il verbale presupposto del verbale quivi censurato è stato impugnato innanzi al Giudice di Fiorenzuola d'Arda e che la relativa causa di opposizione, avente natura pregiudiziale, si è conclusa con sentenza di accoglimento del ricorso n. 392/2012 del 14.1.2013.

Eccepiva inoltre, 1) la prescrizione dei termini di notifica dell'atto amministrativo 2) l'errata indicazione dell'importo sanzionatorio adottato 3) l'obbligo della p.a. di acquisire d'ufficio i dati della patente di guida 4) l'assenza nel caso specifico delle condizioni di punibilità ex art. 126 bis cds 5) nullità o inesistenza della notifica

Si costituiva in cancelleria l'Amministrazione opposta, depositando la propria memoria difensiva, e rimettendo al giudice ogni valutazione di merito.

Il ricorso è fondato, per le ragioni che si espongono, e conseguentemente va accolto.

L'art. 126/2 bis citato dispone che *"...l'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro 30 giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi..."*.

Pertanto, si ritiene che in caso di preventiva impugnazione del verbale presupposto, la comunicazione ex art. 126bis del C.d.S. delle generalità dell'effettivo conducente non possa prescindere dall'avvenuta definizione del procedimento relativo alla suddetta impugnativa preventiva.

Ne consegue che, il ricorrente non aveva l'obbligo di fornire le informazioni di legge fino alla definizione del procedimento di impugnazione pendente innanzi al G.d.P. di Fiorenzuola d'Arda.

Conforta al riguardo la nota sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 2005,

che pur non affrontando *ex professo* il tema, ha affermato che «in nessun caso il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l'annullamento del verbale di contestazione dell'infrazione», dovendosi la contestazione ritenere "definita" *«quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi o giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi»*.

Pertanto nel sistema delineato dal codice della strada, l'applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti è l'effetto della definitività dell'accertamento, sicché il proprietario potrà adempiere all'obbligo di comunicazione dei dati nel termine di sessanta giorni dalla notifica del verbale, ossia a seguito dell'inutile decorso del termine utile per la proposizione del ricorso, senza che questo venga proposto, sia successivamente all'esito del procedimento di impugnazione.

Nel caso che ci occupa la sentenza di accoglimento del ricorso e annullamento del verbale X , emessa dal GdP di Fiorenzuola d'Arda il 14.1.2013, ha privato di ogni legittimità la contestazione di omessa comunicazione dei dati della patente ex art. 126 bis cds, che aveva come presupposto logico-giuridico il provvedimento sanzionatorio annullato.

Per quanto esposto il verbale impugnato deve essere annullato.

Le altre questioni oggetto del contendere risultano evidentemente assorbite in ragione dell'accoglimento della domanda.

Trattandosi di procedimento in cui le parti possono stare in giudizio personalmente, e vista l'esigua attività processuale svolta, si compensano le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Parma, definitivamente pronunciando, disattesa e/o

assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione o deduzione, così decide :
accoglie il ricorso e pertanto annulla il verbale opposto della P.S. di Parma ;
spese di giudizio compensate tra le parti.

Così deciso in Parma li 3.4.2013

Depositata in Cancelleria li 31.5.2013

Il Giudice di Pace

Dott.ssa Germana Cesaretti

IL CANCELLIERE
Carmela Chiriacò

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI PARMA
DEPOSITATO IL
31 MAG 2013

IL CANCELLIERE
Carmela Chiriacò